



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori D’ASCOLA, GENTILE, SCHIFANI, MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, COLUCCI, VICECONTE, COMPAGNA, TORRISI, PAGANO, Luciano ROSSI, FORMIGONI, ALBERTINI, GIOVANARDI, Giuseppe ESPOSITO, AUGELLO, AIELLO e BILARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2015

Introduzione dell’articolo 602.1 del codice penale e ulteriori disposizioni per la repressione e il contrasto del fenomeno del traffico di esseri umani

ONOREVOLI SENATORI. -

I. Il presente disegno di legge contiene norme per il contrasto e la repressione, attraverso il diritto penale, del gravissimo fenomeno rappresentato dal traffico di esseri umani.

Ormai da tempo è emerso chiaramente che il trasporto di persone avviene per il tramite di soggetti appartenenti ad organizzazioni ramificate e di rilievo internazionale, le quali svolgono tali attività di traffico attraverso più Stati, sottoponendo i soggetti trasportati a violenze, trattamenti inumani e degradanti, con gravissimi rischi per l'incolumità e la vita di questi ultimi.

Con questo disegno di legge, s'intende intervenire sul sistema repressivo introducendo una nuova norma incriminatrice all'interno del codice penale (articolo 602.1), nell'ambito dei delitti contro la persona e, in particolare, di quelli contro la personalità individuale.

Con tale scelta sistematica si vuol in primo luogo evidenziare come il legislatore intenda tutelare qui non tanto le «frontiere» o la disciplina dei flussi migratori ma la persona in quanto tale, i cui beni essenziali sono gravemente minacciati dal traffico illegalmente organizzato.

In questo senso, può dirsi che proprio nell'«approfittamento» e nello sfruttamento dello stato di bisogno e di necessità altrui, con modalità gravemente lesive della «persona», va individuato il nucleo di disvalore che costituisce il reato in questione.

In quanto posta a tutela dell'individuo rispetto al fenomeno internazionale e globale del traffico, detta norma si differenzia dunque dalla disposizione attualmente prevista dal testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che guarda piuttosto, almeno in misura prevalente, alla protezione dei confini nazionali e alla garanzia, anche attraverso il diritto penale, del rispetto della disciplina dell'immigrazione.

II. Dal punto di vista della struttura, il reato è concepito in modo da prendere in considerazione tutte le ipotesi nelle quali il traffico di esseri umani può consistere; abbracciando così la formulazione normativa il caso di chi gestisca, organizzi, finanzi, conduca il traffico medesimo o semplicemente vi partecipi (arrecando comunque un contributo causalmente rilevante).

Sul piano soggettivo, tenuto conto che le attività illecite in questione sono animate dall'intenzione di conseguire un ingiusto profitto, si è ritenuto opportuno, conformemente ad una consolidata tradizione legislativa, richiedere che il reo agisca con tale fine specifico.

Analogamente ad altre disposizioni penali, sono stati introdotti «eventi aggravatori» che determinano, in ragione della loro più o meno piena riconducibilità al soggetto, significativi aumenti di pena. Così, in particolare, si prevede che se dal traffico deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona trasportata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona trasportata, il colpevole è punito con l'ergastolo. Questa tecnica replica quella impiegata dal legislatore nel caso, ad esempio, del sequestro di persona.

Sempre al fine di garantire la maggior aderenza possibile della pena alle peculiarità

e alle specificità dei singoli casi, si è intervenuto sul sistema di circostanze aggravanti speciali previsto dall'articolo 602-ter del codice penale.

Non meno importante, per altro verso, è anche la modifica dell'articolo 416 del codice penale, nella parte in cui prevede aumenti di pena là dove l'associazione sia diretta a commettere taluni delitti contro la personalità individuale, ai quali si propone ora di aggiungere anche il delitto di «Traffico di esseri umani».

III. Di particolare rilievo è, inoltre, la proposta di intervenire sull'articolo 7 del codice penale.

Il delitto di traffico di esseri umani sarà punibile incondizionatamente secondo la legge italiana, a prescindere dal luogo in cui è stato commesso.

Si vuole così, in ragione del carattere globale e internazionale del fenomeno, attribuire all'ordinamento italiano la possibilità di esercitare la pretesa punitiva, in ordine a fatti che costituiscono dei veri e propri crimini internazionali, su amplissima scala, senza soffrire le limitazioni scaturenti dal territorio.

Il nostro Paese, in questo modo, può assumere un ruolo di guida nel contrasto e nella repressione di tali gravissimi fatti.

IV. Ulteriori profili di intervento riguardano il procedimento penale e l'ordinamento penitenziario.

In primo luogo, la competenza viene attribuita alle corti di assise.

Aggiungendo il delitto previsto dall'articolo 602.1 del codice penale a quelli elencati dall'articolo 51 del codice di procedura penale, si prevede inoltre che le funzioni di pubblico ministero vengano esercitate dal-

l'ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, in sintonia, dunque, con quanto già previsto, in particolare, per i procedimenti concernenti la criminalità organizzata.

Il delitto di traffico di esseri umani viene inserito tra i casi per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e aggiunto tra i delitti che, ai sensi dell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, determinano i più lunghi termini delle indagini preliminari.

Infine, in ragione della circostanza che ad essere coinvolti potranno essere anche soggetti i quali si trovano in zone remote o comunque non facilmente raggiungibili del mondo, viene introdotta, proprio con riferimento al delitto che si propone di introdurre, una deroga alla sospensione del procedimento in caso di irreperibilità. Ciò, con ogni evidenza, al fine di evitare che la pretesa punitiva sia frustrata proprio in ragione di tale irreperibilità.

L'articolo 602.1 del codice penale viene inoltre inserito nella disciplina dei divieti di concessione dei benefici e di accertamento della pericolosità sociale dei condannati prevista dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

V. Siccome nel traffico possono anche essere coinvolti enti (società di navigazione, di trasporto, armatori etc.), si è considerato infine di introdurre il corrispondente illecito amministrativo dipendente da reato nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in modo da estendere la responsabilità all'ente anche a questa ipotesi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Introduzione del reato di traffico di esseri umani nel codice penale)*

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 602.1 - (*Traffico di esseri umani*). - Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto illegale di persone, ovvero una frazione di esso, da uno Stato ad un altro, anche attraverso più Stati ovvero comunque vi partecipa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e la multa da 20.000 a 200.000 euro.

La pena è aumentata se dalla condotta del colpevole deriva una lesione personale.

Se dal traffico deriva comunque la morte della persona trasportata, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte della persona trasportata, è punito con l'ergastolo».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 602-ter del codice penale)*

1. All'articolo 602-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 602.1 è aumentata da un terzo alla metà:

a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto o è una donna in stato di gravidanza;

b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa»;

b) al secondo comma, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 602.1»;

c) al terzo comma, le parole: «e 600-ter» sono sostituite dalle seguenti: «600-ter e 602.1»;

d) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Nel caso previsto dall'articolo 602.1 la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero la persona offesa è stata oggetto di trattamenti inumani e degradanti»;

e) al quinto comma, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 602.1»;

f) al sesto comma, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 602.1».

### Art. 3.

#### *(Modifica dell'articolo 416 del codice penale)*

1. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 602.1».

### Art. 4.

#### *(Modifica dell'articolo 7 del codice penale)*

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 4), è inserito il seguente:

«4-bis) delitto previsto dall'articolo 602.1 e associazione diretta a commettere tale delitto;».

## Art. 5.

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 1, lettera *d-bis*), dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «e 602.1»;

*b)* all'articolo 51, comma 3-*bis*, dopo la parola: «602» è inserita la seguente: «, 602.1.»;

*c)* all'articolo 380, comma 2, lettera *d*), dopo la parola: «600-*quinqües*» sono inserite le seguenti: «, nonché delitto di traffico di esseri umani previsto dall'articolo 602.1»;

*d)* all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 7-*bis*), dopo la parola: «602», è inserita la seguente: «, 602.1»;

*e)* all'articolo 420-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il giudice procede in assenza dell'imputato quando il procedimento riguarda il delitto previsto dall'articolo 602.1 del codice penale».

## Art. 6.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975,  
n. 354)*

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la parola: «602» è inserita la seguente: «, 602.1»;

*b)* al comma 1-*ter*, dopo la parola: «600-*quinqües*» è inserita la seguente: «, 602.1».

Art. 7.

*(Modifica del decreto legislativo 8 giugno  
2001, n. 231)*

1. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 602.1».

